



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI Demanio marittimo

ORDINANZA N. 208 DEL 05/07/2016

OGGETTO: MATRIMONI IN SPIAGGIA

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TERRITORIALI

Vista la L. 59/1997 e il D.Lgs. 112/1998 con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali, con esclusione della materia relativa alla sicurezza della navigazione;

Visto l'art. 3 del regolamento dello Stato Civile, approvato con DPR 3 novembre 2000, n. 396, che testualmente prevede "I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati Uffici di Stato Civile";

Vista la circolare n. 29 del 7 giugno 2007 della Direzione Centrale per i Servizi demografici del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, inerente la possibilità di celebrare il matrimonio civile in luogo diverso dalla casa comunale purchè il sito prescelto sia nella disponibilità giuridica del Comune con carattere di ragionevole continuità temporale e destinato a questa funzione in via non occasionale;

Vista inoltre la circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 2014 . Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali – Direzione centrale per i Servizi Demografici – Ufficio II – Stato Civile;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 06.09.2011 con cui erano stati individuati i siti per la celebrazione dei matrimoni civili;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 01.10.2013 avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 09.06.2016 che individua ulteriori siti per la celebrazione di matrimoni civili in porzioni di spiagge libere e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 16.06.2016 di integrazione del Regolamento sopra citato a seguito dell'individuazione di due porzioni di spiagge libere;

ORDINA

Art. 1 SCELTA DEL GIORNO ED ORARIO DEL MATRIMONIO

1. Il matrimonio sulle spiagge libere appositamente individuate può essere celebrato nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre nelle giornate di:

- **venerdì**
- **sabato**
- **domenica**

in orario post meridiano, dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

2. Non sono ammesse deroghe per le giornate e per gli orari.

3. L'area riservata alla cerimonia si colloca ad una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri dalla battigia in quanto in tale porzione di arenile deve essere sempre garantito il libero transito, senza limitazione alcuna.

Art. 2 ONERI A CARICO DEI NUBENDI

1. Compete obbligatoriamente ai nubendi disporre, a proprie spese e cura, il posizionamento di eventuali strutture mobili (es. transenne o piantane con cordoni, ecc.) delimitanti la zona interessata in tempo utile anche per gli eventuali allestimenti e comunque per consentire che il personale di Polizia Locale possa esercitare i propri compiti di controllo e di allontanamento di eventuali trasgressori dell'ordinanza che inibisce la fruizioni per consentire la celebrazione del matrimonio civile.
2. La collocazione di eventuali attrezzature di facile rimozione (recinzioni in legno, piantane con cordoni, gazebo mobile, piantane varie, addobbi floreali, ecc.) avverrà esclusivamente a cura, spese e sotto la responsabilità dei nubendi che ne dovranno garantire l'allestimento e l'eventuale omologazione ai fini della sicurezza.
3. Per la collocazione delle attrezzature di cui al punto precedente l'area dovrà essere messa nella disponibilità dei nubendi almeno 4 (quattro) ore prima dell'orario fissato per la celebrazione del matrimonio e per le 2 (due) ore successive per il ripristino e la pulizia.
4. Il ripristino dell'area con l'eventuale rimozione delle attrezzature e la necessaria pulizia sarà a cura e a spese dei nubendi.
5. E' consentito l'uso di decorazioni in tessuto e/o floreali da parte dei privati a condizioni che gli stessi provvedano a proprie spese e sotto la propria responsabilità alla rimozione a fine cerimonia.
6. L'accesso alla strada antistante la spiaggia libera interessata di mezzi/veicoli necessari indicati dai nubendi per l'organizzazione dell'evento dovrà essere autorizzato preventivamente dall'ufficio Mobilità del Comune.
7. E' comunque vietato il catering e/o l'organizzazione di distribuzione di alimenti e bevande.

Art. 3 OBBLIGHI PER I BAGNANTI

1. **Nella giornata in cui si celebra il matrimonio sarà affisso apposito avviso scritto** riportante la fascia di orario in cui lo spazio interessato alla celebrazione E' INIBITO alla genericità dei fruitori della spiaggia libera in quanto riservato all'evento di cui trattasi.
2. La porzione di spiaggia interessata all'evento dovrà essere LASCIATA LIBERA **almeno 4 (quattro) ore prima dell'orario fissato per la celebrazione del matrimonio e per le 2 (due) ore successive** per il ripristino e la pulizia.
3. **L'inosservanza di tale divieto comporta l'applicazione della sanzione di cui al punto successivo.**

Art. 4 SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI

Per le violazioni della presente ordinanza, ove non costituiscano reato o altra specifica trasgressione a diversa norma, è prevista, nel rispetto dell'art. 7 bis del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss. mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di €. 100,00 ed un massimo di €. 500,00.

DISPONE

La pubblicazione delle presente ordinanza all'Albo Pretorio fino al 15 settembre 2016.

La notifica alla popolazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Fano.

La trasmissione ai titolari di concessioni demaniali prossimi alla zona interessata per la celebrazione dei matrimoni civili.

La trasmissione alla Prefettura di Pesaro e Urbino.

La trasmissione alla Capitaneria di Porto di Fano.

La trasmissione alla Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 che nei confronti del presente provvedimento sono ammessi il ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

DEMANDA

Il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi e alle autorità di vigilanza competenti.

IL DIRIGENTE SERVIZI TERRITORIALI

Dott. Gabriele Fossi

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.